

## **REGOLAMENTO**

### **DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE – LM67- IN**

#### **“SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE”**

*(approvato dal Consiglio di Corso di studi in data 14/05/2019)*

#### **Art. 1 - Principi generali / Finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento determina le norme generali relative alla didattica del corso di laurea magistrale in “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate” afferente alla Facoltà di Scienze dell’Uomo e della Società, in conformità allo Statuto, al Regolamento generale di Ateneo, al Regolamento Didattico d’Ateneo alla Carta della Qualità dell’Ateneo, ai Regolamenti-quadro sulle funzioni e il coordinamento dei Corsi di Studio e sul calendario delle attività didattiche e sulla trasparenza nelle procedure di valutazione degli apprendimenti.

#### **Art. 2 - Profilo scientifico e culturale del Corso di studi**

1. Il profilo scientifico e culturale del Corso di Studi in “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate”, congiuntamente alla descrizione dei suoi obiettivi formativi, delle metodologie didattiche utilizzate e degli sbocchi professionali previsti, sono indicati all’interno della relativa *Scheda Unica Annuale*, strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accredimento dei Corsi di Studio introdotto dalla L. 240/2010, dal Decreto Legislativo 19/2012 e recepito dal DM 47/2013.

#### **Art. 3 - Organi del Corso di studi**

1. Ai sensi dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo, nonché dei vigenti Regolamenti-quadro sulle funzioni di coordinamento, sono Organi costituiti del Corso di Studi:
  - 1.1 il Consiglio di Corso di studi (C.C.d.S.);
  - 1.2 il Coordinatore;
  - 1.3 il Gruppo del Riesame.
2. Altresì, sono Organi di valutazione degli studenti:
  - 2.1 la Commissione di esame;
  - 2.2 le Commissioni di laurea.

#### **Art. 4 – Composizione e competenze del Consiglio di Corso di studi**

1. Il Consiglio di Corso di studi è composto da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo, ivi compresi i docenti a contratto, che prestano attività didattica nell’ambito del Corso di Studi.
2. Il Consiglio del Corso di studi è presieduto da un docente di ruolo nell’Ateneo, nominato annualmente dal Presidente dell’Università, su proposta del Rettore. Il presidente del CCdS assume anche le funzioni di coordinatore responsabile del complessivo funzionamento del CdS. Egli designa, tra i docenti di ruolo dell’Università che siano membri dello stesso Consiglio, il vicepresidente, che lo coadiuva nel coordinamento. Egli designa inoltre il docente verbalizzante ad inizio delle sedute del Consiglio.
3. Sono demandati al Consiglio di Corso di studi:
  - lo schema di ordinamento degli studi;
  - i criteri dettagliati di ammissione degli studenti;
  - i criteri di organizzazione e funzionamento delle attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti;
  - le proposte di eventuali attività didattiche integrative;
  - l’organizzazione delle attività di valutazione degli apprendimenti;
  - l’assistenza scientifica agli studenti laureandi.
4. Spetta inoltre al CCdS:

- il riconoscimento degli studi compiuti in altri Atenei e l'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito delle previsioni di legge e secondo i criteri fissati ai successivi articoli del presente regolamento;
  - i pronunciamenti definitivi in materia di riconoscimento di studi svolti all'estero;
  - il rilascio del nulla osta agli studenti per lo svolgimento di attività formative all'estero e le relative conferme di riconoscimento nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (*learning agreement*).
5. All'interno del Corso di studi possono essere previste le seguenti Commissioni permanenti con funzioni consultive e istruttorie:
    - a. la Commissione Didattica, Tirocinio, Orientamento e Placement; ☐
    - b. la Commissione Rapporti Internazionali.
  6. Il Consiglio di Corso di studi, inoltre, su proposta del Coordinatore del corso, delibera l'istituzione della commissione istruttoria per il riconoscimento crediti. La stessa è composta da tre docenti titolari di discipline del corso di laurea magistrale.
  7. Nelle attività di complessivo coordinamento, il Consiglio di Corso di studi tiene conto delle indicazioni e delle eventuali criticità emerse nell'ambito del Sistema di assicurazione della qualità, sia a livello di Ateneo che a livello di Corso di studi, con particolare riferimento ai suggerimenti degli organi di valutazione. In tal senso, il CCdS discute ed approva la Scheda di Monitoraggio Annuale e il Rapporto di Riesame Ciclico.
  8. Il Consiglio di Corso di studi programma, almeno ogni semestre, il calendario delle attività di valutazione e lo invia al Preside per eventuali esigenze di coordinamento. Ove non sussistano rilievi entro i successivi dieci giorni, il calendario si intende operativo.
  9. Il Consiglio di Corso di Studi può istituire Commissioni cui delegare alcune funzioni istruttorie e demandare lo svolgimento di particolari attività, riservandosi, comunque, la deliberazione su quanto istituito dalle Commissioni stesse.
  10. Il Consiglio attende, inoltre, ai compiti che il Regolamento Didattico di Ateneo affida ai singoli corsi di studio, con particolare riferimento alle funzioni di orientamento, insegnamento, tutorato e mobilità nazionale e internazionale, valutazione e riconoscimento dei crediti formativi.
  11. Al Consiglio spetta, infine, l'esercizio ottimale delle competenze organizzative e decisionali ad esso, comunque, rimesse dai Regolamenti, dalle Linee guida, dalle direttive e dalle deliberazioni dell'Università e della Facoltà di Scienze dell'Uomo e della Società.
  12. Il Consiglio di Corso di Studi delibera con la presenza di almeno 5 membri dei quali almeno tre docenti strutturati incluso il Presidente e il vice Presidente. Il Preside di Facoltà ha diritto a partecipare alle sedute del CCdS e deve pertanto esserne informato preventivamente.

#### **Art. 5 – Il Coordinatore del Corso di Studi**

1. Per quanto riportato al precedente art. 4, comma 2, Il complessivo funzionamento del Corso di Studi è affidato a un docente di ruolo nell'Ateneo, afferente al CCdS, che assume le funzioni di Coordinatore responsabile.
2. Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni del CCdS secondo le modalità previste dal presente Regolamento e ne pone in attuazione le delibere assunte.
3. Il Coordinatore e il Consiglio di Corso di studi assicurano il coordinamento iniziale e continuo dell'organizzazione dell'insegnamento e del tirocinio, della valutazione, nonché, ove previste, dell'assistenza alla redazione delle tesi finali, con l'obiettivo di consentire agli studenti di potere accedere a tutti i servizi nel rispetto della più equilibrata distribuzione dei carichi dei docenti, dell'impegno degli stessi studenti e dell'uso delle infrastrutture e apparecchiature dell'Ateneo secondo i criteri indicati dalla Facoltà a norma dell'articolo 15 dello Statuto.
4. In particolare gli organi dello stesso Corso di studi assicurano la distribuzione equa degli insegnamenti nelle diverse annualità del Corso, nell'ambito di una stessa annualità e nelle altre unità temporali fino all'articolazione delle singole giornate. Essi tengono conto delle eventuali propedeuticità, evitano

sovrapposizioni di attività tali da impedire agli studenti di parteciparvi, si adoperano affinché a parità di numero di crediti corrisponda, nelle diverse discipline, la richiesta di un impegno analogo da parte degli studenti.

5. Il Coordinatore del CCdS cura la composizione di eventuali incoerenze. Ove le stesse dovessero perdurare, il Preside della Facoltà adotta direttamente i provvedimenti necessari a rimuoverle.

#### **Art. 6 – Gruppo di Riesame**

1. Il Gruppo di Riesame è un'articolazione interna al corso di studi. Esso è preposto direttamente al sistema di Assicurazione della Qualità del Consiglio di Corso di Studi e quindi richiede il coinvolgimento, ai fini di una puntuale verifica, anche dei rappresentanti degli studenti e del personale amministrativo.
2. Il Gruppo di riesame è composto dal Coordinatore del Corso che lo presiede, dal docente responsabile della Qualità, nominato dal Presidente dell'Università, da due rappresentanti degli studenti su base elettiva e da un rappresentante del personale amministrativo di supporto al Corso.
3. Al Gruppo compete l'analisi delle condizioni organizzativo-didattiche del corso di laurea magistrale, l'analisi del contesto socio-economico specifico delle professionalità formate, l'istruzione delle proposte della Commissione Paritetica e la redazione dei Rapporti di Riesame da sottoporre alla valutazione e approvazione del Consiglio di Corso di Studi e quant'altro concorra a garantire il processo di Assicurazione della Qualità, secondo le linee Guida ANVUR e della Carta della Qualità dell'Ateneo.

#### **Art. 7 - Commissione per le attività di tirocinio formativo e di orientamento**

1. Il Consiglio di Corso di Studi, previa proposta al riguardo del Coordinatore, approva l'istituzione della Commissione per le attività di tirocinio formativo e di orientamento, composta da 3 membri individuati tra i docenti e ricercatori che lo compongono. Nel caso in cui venga prevista, le competenze della Commissione non potranno essere di segno diverso a quelle del Centro UKE PASS.
2. La Commissione è presieduta dal Coordinatore del Corso di studi o da un suo delegato. Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti, di cui allo specifico "Regolamento delle attività di tirocinio formativo e di orientamento" (Allegato B al presente Regolamento di cui è parte integrante):
  - 2.1. compilare ed aggiornare, alla fine di ogni anno accademico, l'elenco delle strutture da proporre all'UKE PASS per le relative convenzioni;
  - 2.2. individuare, tra i docenti ed i ricercatori, un tutor universitario che segua l'attività del tirocinio e mantenga i contatti con i responsabili delle sedi ospitanti;
  - 2.3. stabilire i requisiti del tutor aziendale;
  - 2.4. convocare gli studenti tirocinanti, per eventuali approfondimenti sulle attività da loro svolte presso gli Enti/Aziende o in rapporto alle attività promosse e organizzate dalla Facoltà;
  - 2.5. valutare, a tutela dello studente, i casi in cui il tirocinante che segnali il problema si trovi a svolgere attività del tutto estranee e diverse da quelle indicate nel Progetto Formativo e, pertanto, prendere conseguenti decisioni in merito da comunicare all'UKE PASS;
  - 2.6. proporre all'UKE PASS, con motivata relazione, l'eventuale risoluzione di convenzioni con strutture ritenute non idonee.

#### **Art. 8 – Obiettivi formativi / Regolamentazione didattica dei corsi di insegnamento**

1. Gli obiettivi specifici del Corso sono quelli di promuovere l'acquisizione, da parte dei laureati magistrali, di conoscenze scientifiche avanzate nel campo del movimento umano e dell'esercizio fisico, con particolare riguardo alle aree preventiva e adattativa. Con riferimento all'intera popolazione, i laureati magistrali devono acquisire conoscenze adeguate al mantenimento della migliore efficienza fisica, lungo l'arco dell'intera vita. Particolare attenzione sarà rivolta alle competenze necessarie per la corretta gestione della pratica motoria in quei soggetti, disabili e non, predisposti o affetti da patologie correlate con la sedentarietà, con scorretti stili di vita, adattando le proposte di attività fisica a tutte le dimensioni

umane che possono trarne beneficio, includendovi anche l'acquisizione di competenze mirate alla prevenzione e al recupero da situazioni di disagio infantile e adolescenziale.

#### **Art. 9 - Risultati di apprendimento attesi**

1. I laureati in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate dovranno essere in grado di:
  - a) progettare, condurre e gestire le attività motorie con attenzione alle specificità di genere e per classi di età per persone affette da disabilità sia organica, che motoria;
  - b) avere competenze avanzate per poter operare nell'ambito delle attività motorie ai fini ricreativi, di socializzazione, di prevenzione, del mantenimento e del recupero della migliore efficienza fisica nelle diverse età ed in particolare nell'anziano;
  - c) avere approfondita conoscenza delle metodologie per l'educazione motoria adattata per persone affette da diversi gradi di ridotta funzionalità organica e motoria.
  - d) possedere approfondite competenze d'uso, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico del lessico tecnico e nello scambio di informazioni generali;
2. Al fine di raggiungere detti specifici obiettivi, i laureati dovranno:
  - a) Conoscere le basi biologiche dell'adattamento all'esercizio fisico in generale e nell'individuo affetto da disabilità o patologie;
  - b) Avere solide basi concettuali sulle teorie dell'allenamento nei vari contesti di pratica sportiva, sia essa ordinaria o riferita ad atleti della terza età, disabili o affetti da patologie;
  - c) Conoscere metodi e tecniche delle attività motorie con capacità di utilizzare tali conoscenze adattandole ai diversi contesti sia di genere sia per classi di età o per persone affette da patologie o disabilità;
  - d) Conoscere metodi e strumentazioni della valutazione funzionale;
  - e) Conoscere i metodi di valutazione delle prestazioni fisiche, nel contesto di specificità di genere, di classi di età, di patologie e disabilità;
  - f) Possedere basi pedagogiche e didattiche specifiche per la educazione, rieducazione di persone affette da disabilità;
  - g) Possedere conoscenze generali relative alla sociologia dei gruppi ed alla pragmatica della comunicazione, anche in relazione alle istituzioni, alle associazioni ed alle famiglie;
  - h) Conoscere i regolamenti che disciplinano gli enti coinvolti nelle attività per la terza età, per i disabili, e le organizzazioni a base volontaria;
  - i) conseguire una certificazione, almeno di livello "B2", relativamente a una lingua straniera europea.

#### **Art. 10 - Articolazione del percorso didattico**

1. Il percorso formativo prevede una formazione di base che a partire da un elevato livello di conoscenze sugli strumenti e sulle metodologie utilizzabili per la valutazione funzionale, con contenuti di biomeccanica e di tecnologie, si sviluppa poi sull'approfondimento delle competenze di programmazione e conduzione di differenti tipologie di attività motorie adattate comprendenti anche i programmi di esercizio fisico per soggetti portatori delle diverse forme patologiche che traggono beneficio dall'attività fisica e dalle attività sportive finalizzate alla popolazione anziana e disabile. Tali obiettivi vengono raggiunti mediante lezioni frontali ad impostazione seminariale ed incontri con esperti del settore e professionisti, tramite studio di casi, dimostrazioni tecnico-pratiche sul campo ed esercitazioni individuali con l'uso di strumenti avanzati di analisi dell'attività motoria e dello stato di forma fisica; con la compilazione di rassegne bibliografiche individuali e stesura di elaborati originali sulle discipline e sulle tecniche studiate; mediante stage presso strutture qualificate per le differenti attività di tipo preventivo, post-riabilitativo e adattativo; infine, con la realizzazione di una tesi, possibilmente sperimentale, su un tema connesso al curriculum degli studi.
2. Nel quadro generale stabilito nell'ordinamento didattico, nell'Allegato A al presente Regolamento si elencano gli insegnamenti del corso, indicandone i settori scientifico-disciplinari di riferimento, le eventuali propedeuticità, i crediti formativi universitari, nonché il numero di ore riservato alle lezioni frontali e ai laboratori.

#### **Art. 11- Attività formative:**

1. Lo svolgimento delle attività formative prevede:

- a. Lezioni frontali teoriche ed attività pratiche, la cui frequenza è vivamente consigliata, anche se non obbligatoria. Tra le modalità di svolgimento delle azioni didattiche, previe specifiche previsioni nella documentazione di “accreditamento del corso”, saranno possibili interventi formativi a distanza (FAD).
- b. Laboratori, interni ed esterni, per la didattica delle discipline di ambito motorio-sportivo, di natura tecnico-addestrativa.
- c. Tirocini formativi;
- d. Elaborato finale.

#### **Art. 12 - Requisiti di ammissione al corso.**

- 1 Per essere ammessi al corso è richiesto il possesso di una laurea triennale della classe L-33 o della classe L-22 ovvero il possesso di titoli italiani o stranieri equivalenti. E' richiesto altresì, il possesso di idonea certificazione attestante la conoscenza, di livello B1, di una lingua europea, oltre l'italiano. Il corso di laurea magistrale, comunque, è ad accesso libero, previo accertamento del possesso certificato di conoscenze di base negli ambiti disciplinari bio-medici (per almeno 40 CFU), psicopedagogico (per almeno 10 CFU) e nelle discipline motorie e sportive (per almeno 40 CFU).
- 2 Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, il Consiglio di Corso di studi istituisce un'apposita Commissione istruttoria, le cui valutazioni sono approvate in via definitiva dal Coordinatore del corso di studi. Le modalità di valutazione e di attribuzione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi sono oggetto di analisi individualizzata a norma di quanto stabilito dalla legislazione e dai regolamenti vigenti.
- 3 Il CCdS, su proposta del Coordinatore, delibera in merito a programmi, impegno orario e calendari di eventuali ulteriori attività formative di preparazione al Corso di Studi (Corsi Zero), che potranno tenersi da Settembre ad Ottobre di ciascun anno accademico e che saranno aperti a tutti gli studenti che manifestino la volontà di iscriversi al Corso di Studi.

#### **Art. 14 - Valutazione e verifica degli apprendimenti**

1. Le specificazioni sulle modalità di verifica degli apprendimenti sono quelle previste agli artt. 7, 8, e 9 del “Regolamento-Quadro sul calendario delle attività didattiche e sulla trasparenza nelle procedure di valutazione degli apprendimenti”, emanato con D.P. 30 dell'11 marzo 2019 ai sensi dell'art. 30 dello Statuto., e di seguito meglio specificate.
2. “Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi e fornire ai docenti le informazioni utili per orientare, ed eventualmente correggere, le metodologie adottate e quelle necessarie.”
3. “Per ciascun insegnamento previsto nel piano degli studi, l'accertamento degli apprendimenti consiste di norma in un unico colloquio orale individuale che si svolge in corrispondenza di uno degli appelli previsti nell'ambito delle sessioni di esame nelle date preventivamente pubblicate sul sito web dell'Università. Nei casi di particolare complessità o di significativa numerosità degli studenti partecipanti, gli esaminandi possono essere ripartiti in più giornate secondo un calendario determinato nel giorno dell'appello ovvero, se possibile, anticipatamente sulla base delle prenotazioni pervenute. La calendarizzazione è in tal caso opportunamente pubblicizzata con le stesse modalità del calendario originario. “
4. “In alternativa o in aggiunta al colloquio, le prove di esame possono consistere in elaborazioni scritte, grafiche o altra tipologia di produzione anche su supporto o con l'ausilio di strumenti digitali (di seguito per brevità definite “prove scritte”), a condizione che la modalità sia stata espressamente prevista nel regolamento del Corso e nel Documento di trasparenza. “
5. “Le prove di esame possono inoltre essere costituite da modalità combinate, quali ad esempio una prova scritta seguita da colloquio. Tutte le attività ricomprese in un esame con modalità cosiddetta combinata sono svolte nell'ambito di uno stesso appello ed entro l'arco di tempo ad esso riservato nella calendarizzazione semestrale. Sono escluse, in quanto possono configurare ipotesi di duplicazione surrettizia del numero di esami, modalità che attraversino più appelli.”

6. "Nelle modalità combinate, l'esito delle prove scritte non impedisce la partecipazione al colloquio. Inoltre, l'eventuale valutazione pari o superiore a 18/30 consente allo studente di conservare l'esito della prova scritta per le due sessioni immediatamente successive, anche se ricadenti in distinti anni accademici."
7. "Le prove possono infine avere ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione. Tali attività sono finalizzate in ogni caso all'accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum."
8. "Nei casi di adozione di prove scritte, la Commissione è tenuta a conservare i prodotti della prova, che non possono essere distrutti in quanto costituenti atti dell'esame."
9. "A valutazione avvenuta, la commissione deve provvedere a raccogliere l'intera documentazione prodotta dagli studenti e a depositarla, unitamente ad un elenco degli atti ed ai verbali, presso la segreteria amministrativa della Facoltà ai fini della registrazione degli esiti e dell'archiviazione degli atti. Le eventuali produzioni realizzate dagli studenti su supporto o con l'ausilio di strumenti digitali vanno rese su supporto cartaceo e siglate dalla commissione d'esame."
10. "Il presidente o il componente della Commissione di esame che presiede allo svolgimento delle prove scritte è personalmente responsabile della custodia degli elaborati dal momento della loro consegna da parte degli studenti fino al deposito presso la segreteria amministrativa della Facoltà, che ne rilascia ricevuta."
11. "Quando si fa ricorso a prove di esame consistenti in elaborati scritti, grafici o plastici, così come in questionari anche a risposta chiusa, deve essere garantito in ogni momento che essi siano realizzati effettivamente dai partecipanti all'esame. Hanno quindi diritto ad accedere nella sede di svolgimento delle prove esclusivamente gli studenti partecipanti alla prova, che si siano preventivamente registrati. A tal fine la commissione d'esame accerta e verbalizza l'avvenuto isolamento dei partecipanti rispetto alle comunicazioni con l'esterno."
12. "Per gli insegnamenti caratterizzati da un numero di crediti superiore a 10, e che siano classificati come annuali nel Piano di studi che li prevede, l'esame può essere articolato su due sessioni diverse. In tal caso, può essere prevista una prova in itinere facoltativa nella sessione intermedia ed una successiva prova nelle sessioni finali. Quest'ultima viene diversamente strutturata, anche in termini organizzativi, rispettivamente per gli studenti che abbiano o non abbiano sostenuto la prova in itinere. Agli studenti che abbiano sostenuto la prova in itinere è assegnato un voto risultante dalla media delle due prove. L'eventuale ripetizione dell'esame viene distribuita nelle sessioni disponibili."
13. "Qualsiasi sia la modalità adottata (orale o alternativa, o combinata), ogni prova di esame è in ogni caso preceduta dall'accertamento dell'effettiva identità di ciascun partecipante, e conclusa con la sottoscrizione del verbale, congiuntamente da parte dello studente e della commissione. Quando le verifiche siano effettuate per gruppi di studenti, devono essere adottate misure di valutazione che assicurino la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale"
14. "Il Preside della Facoltà vigila affinché le modalità combinate di esame, previste dall'articolo 22 del Regolamento didattico di Ateneo, non costituiscano forme surrettizie di elusione del limite massimo di esami prescritto nell'articolo 12 del medesimo RDA. Ove ciò avvenga, il Preside ripristina la conformità con il Regolamento didattico di Ateneo."
15. "Le prescrizioni relative alle prove scritte contenute nel presente regolamento non si applicano alle prove di accertamento concernenti le lingue straniere moderne, per le quali sono fatte salve le specifiche modalità previste dal Quadro comune di riferimento del Consiglio d'Europa". Le modalità di accertamento della conoscenza della lingua straniera (livello B2), ove non già documentata dagli studenti con idonea attestazione, sono demandate d'ufficio al Centro linguistico d'Ateneo (CLIK).
16. "Ai sensi degli articoli 12, punto 7, e 22, punto 7, del vigente Regolamento didattico di Ateneo, le prove d'esame relative agli insegnamenti costituiti da più moduli si svolgono davanti ad una unica commissione e la loro valutazione è unitaria e contestuale. Previsioni diverse possono configurare un incremento surrettizio del numero di esami."

#### **Art. 14 - Prova finale**

1. Per quanto attiene la Prova finale, lo studente è tenuto a preparare un elaborato finale, pertinente agli obiettivi formativi qualificanti e specifici, in una delle possibili seguenti forme:
  - un elaborato scritto, saggio o commento di carattere compilativo, concernente un argomento teorico - bibliografico,
  - una tesi, di carattere sperimentale, concernente una esperienza pratica o una ricerca empirica, di campo o di laboratorio, che si caratterizzi per originalità ed innovatività rispetto al panorama bibliografico esistente.
2. L'elaborato finale sarà concordato con un docente del Corso di Studi, con funzione di relatore, nonché discusso in una seduta di esame collettiva.
3. L'Ufficio Carriera dello Studente e Ricerca valuta le condizioni di ammissibilità dello studente all'esame finale e indica il voto di partenza con cui lo studente viene presentato in seduta di Laurea.  
Il voto è calcolato come media ponderata delle votazioni conseguite dallo studente negli esami di profitto del piano di studi. Il calcolo dei pesi è determinato sulla base dei CFU afferenti a ciascun insegnamento. La media è troncata alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Il voto di partenza, espresso in centodecimi, è quindi determinato moltiplicando la media per 11/3 ed arrotondando all'intero più prossimo.
4. Ai fini della determinazione del voto finale, la Commissione di laurea valuta complessivamente l'elaborato conclusivo preparato dallo studente, la discussione dello stesso nella seduta pubblica di laurea e la carriera accademica complessiva dello studente attribuendo un massimo di 11 punti che vengono sommati al voto di partenza.
5. Qualora lo studente raggiunga la votazione massima prevista dall'ordinamento accademico, la Commissione ha la facoltà di attribuire la lode e può proporre l'annotazione a verbale di una particolare menzione in relazione alla qualità dell'elaborato finale o della carriera accademica dello studente. L'attribuzione della lode o l'annotazione della menzione richiede il voto unanime della commissione. Tesi di laurea su argomento pertinente agli obiettivi formativi qualificanti e specifici, secondo le specifiche del Regolamento del corso di laurea magistrale.

#### **Art. 15 – Programma Dual-Career**

1. Il programma "Dual-Career" è promosso dall'Università degli studi di Enna "Kore" allo scopo di sostenere gli sportivi di alto livello, di cui al successivo art.2, nella conciliazione tra carriera universitaria e carriera agonistica, nel rispetto del diritto universale individuale all'istruzione e formazione.
2. Possono presentare domanda di ammissione al Programma gli sportivi di alto livello in attività, tenuto conto delle seguenti tipologie:
  - a. rappresentanti delle varie nazionali partecipanti a competizioni internazionali;
  - b. per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi dodici posti della classifica nazionale di categoria giovanile e/o assoluti all'inizio dell'anno accademico di riferimento;
  - c. atleti delle Società degli sport di squadra che partecipano ai seguenti campionati: Calcio (serie A, serie B, Lega Pro, Primavera, Beretti), Basket (serie A e B), Pallamano (Serie A) e Pallanuoto (Serie A);
  - d. atleti delle Società degli sport di squadra che partecipano ai seguenti campionati: Pallavolo (serie A1, A2, B) e Rugby (Eccellenza, serie A, B);
  - e. atleti di alto livello dei gruppi sportivi militari partecipanti alle Olimpiadi invernali e estive, ai Campionati nazionali e internazionali di specialità, a meeting di particolare prestigio;
  - f. studenti coinvolti nella preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici estivi e invernali, ai Giochi Olimpici e Paralimpici giovanili estivi e invernali, ovvero studenti riconosciuti "Atleti di Interesse Nazionale" dalle rispettive Federazioni o dalle Discipline Sportive Associate o Leghe professionistiche di riferimento;
  - g. atleti partecipanti alle Universiadi, ai Campionati Mondiali Universitari e ai Campionati Nazionali Universitari;
  - h. allenatori, i preparatori atletici e gli arbitri convocati dalla Federazione di appartenenza per rappresentare l'Italia nelle discipline olimpiche e/o paraolimpiche invernali e estive, nelle universiadi, nei campionati nazionali e internazionali di specialità.

3. Maggiori dettagli e specificazioni sul Programma "Dual-Career" sono contenute nel relativo Regolamento, disponibile alla pagina web del sito di Ateneo: <https://www.unikore.it/index.php/it/dual-career-program>.

#### **Art.16 - Pari opportunità**

1. In linea con quanto espresso dall'art. 3 dello Statuto e dal Codice Etico dell'Ateneo, il Corso di Studi in "Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate" promuove le pari opportunità e l'uguaglianza dei suoi studenti. Il CCdS vigila affinché sia esclusa qualsivoglia forma di discriminazione nei confronti di studenti, a causa di uno o più fattori quali l'età, il genere, la nazionalità, l'etnia, le convinzioni politiche e religiose, l'orientamento sessuale, la presenza di minorazione temporanea o permanente.
2. In accordo con il KODIS - Gruppo di Consulenza per la Disabilità e i DSA dell'Ateneo, i docenti del Corso di Studi sono chiamati a promuovere forme di didattica inclusiva e, laddove possibile, a fornire materiali didattici compensativi per gli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.
3. In sede di esame, previa comunicazione ai docenti interessati attraverso il KODIS, agli studenti con disabilità e DSA sono garantiti i diritti acquisiti per legge. Ulteriori forme compensative volte a promuovere l'esperienza dello studente con disabilità e DSA possono essere concordate con il KODIS.

#### **Art. 17 - Approvazione e modifiche**

1. Il presente Regolamento è approvato dal CCdS in "Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate" all'unanimità dai componenti.
2. Lo stesso è emanato con decreto del Rettore, previo esame del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
3. Successive modifiche o integrazioni, proposte da almeno il 20% dei componenti del CCdS, potranno essere inserite nel presente Regolamento se approvate con le stesse modalità previste per la sua prima approvazione.
4. Il decreto rettorale entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

#### **Art. 18 - Validità e limiti**

1. Il quadro di riferimento di quanto previsto nel presente Regolamento è costituito dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, ai quali si rimanda per quanto non espressamente specificato.